

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252».

Capo III

MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97

Art. 8.

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

1. La rubrica del capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituita dalla seguente:

«Ruoli ad esaurimento».

2. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

«Art. 13 -bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento).

— 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;

b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;

c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-

gestionali e informatiche;

d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;

e) **ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.**

Art. 13 -undecies (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi).

— 1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di direttore ginnico-sportivo-vice dirigente, di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo:

a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi, articolato nella qualifica di direttore ginnico-sportivo-vice dirigente;

b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi, articolato nelle qualifiche di primo dirigente ginnico-sportivo e dirigente superiore ginnico-sportivo.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 13 -duodecies (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi).

— 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vice dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Non è ammesso allo scrutinio il personale che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata

sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.

7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili

al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa

data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di

esclusione di cui al comma 2.

8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.».

Capo IV

MODIFICHE AL CAPO IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97

Art. 9.

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'ultimo periodo è sostituito dal

seguinte: «Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14 -*quater* (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera).

— 1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e **197** del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e **primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.**

3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE